

Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

**Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.**

**Art. 42**

*(Membri supplenti, durata in carica e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)*

In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.

2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

(1)

Note:

1 Secondo comma sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006

2 Terzo comma abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006